



Al Presidente dell'associazione OMISSIS

Fasc. URAV 3147/2024
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Quesiti formulati dal Presidente dell'associazione OMISSIS con riferimento alla trattazione di un'istanza di accesso civico generalizzato rivolta ad OMISSIS (prot. ANAC n. 64836 del 10.06.2024).

In riferimento all'istanza in oggetto acquisita al prot. ANAC n. 64836 del 10.06.2024 - con cui il Presidente dell'associazione OMISSIS ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla corretta gestione di un procedimento di accesso civico generalizzato da parte di OMISSIS – si rappresenta quanto segue.

Dall'esame della documentazione trasmessa è emerso che in sede di riesame il RPCT ha accolto l'istanza di accesso civico generalizzato e trasmesso contestualmente gli atti richiesti.

Ad ogni buon conto ed in considerazione delle finalità perseguite dall'ente richiedente, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni generali sulla gestione delle istanze di accesso civico generalizzato.

La *ratio* sottesa all'accesso generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è quella di "*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*". Con la determinazione n. 1309/2016 - recante le *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013* - A.N.AC. ne ha chiarito l'ambito operativo, evidenziando come "*le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità*" ma più ampio rispetto all'accesso documentale ex l. n. 241/1990, potendo interessare non solo documenti bensì anche dati e informazioni.

Alla regola della generale accessibilità fanno da contraltare le numerose eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati, che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni, enucleate dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. L'Autorità ha altresì precisato che "*al ricorrere di queste eccezioni, le amministrazioni, rispettivamente, devono o possono rifiutare l'accesso generalizzato. La chiara identificazione di tali eccezioni rappresenta un elemento decisivo per consentire la corretta applicazione del diritto di accesso generalizzato*" (cfr. Linee guida cit.).

Secondo le predette Linee guida, infatti, qualora ricorra uno dei limiti (eccezioni relative o qualificate) elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013, l'amministrazione deve effettuare, attraverso la tecnica del bilanciamento, un'attività valutativa, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento e verificare se l'ostensione degli atti richiesti determinerebbe un pregiudizio concreto e altamente probabile al predetto interesse. Ne consegue che l'eventuale diniego o differimento dell'accesso saranno conformi al quadro

normativo vigente laddove rappresentino l'unica soluzione atta a garantire adeguata tutela agli ulteriori interessi pubblici e/o privati concorrenti.

Giova, tuttavia, osservare che l'attività dell'amministrazione in ordine alla richiesta ostensiva è sempre discrezionale. Ciò significa che sussiste un margine di apprezzamento in capo all'ente, seppur nel perimetro delle eccezioni e delle esclusioni predeterminate dalla legge, che si esprime proprio nella valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti.

A fronte del silenzio serbato dall'amministrazione ovvero del diniego (totale o parziale) o del differimento dell'accesso il cittadino ha la possibilità di esperire rimedi stragiudiziali e giudiziali. Tra i primi rientrano il riesame al RPCT ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.lgs. cit. e il ricorso al Difensore civico per gli atti degli enti locali ex art. 5, comma 8, d.lgs. cit. Inoltre, resta ferma la facoltà di proporre ricorso al giudice amministrativo – anche avverso il riesame del RPCT – ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

È d'uopo precisare che in sede stragiudiziale i soggetti aditi sono tenuti a vagliare il rispetto della disciplina normativa e regolamentare in materia e, in particolare, l'osservanza delle regole procedurali nonché l'effettiva sussistenza dei limiti invocati a supporto del diniego o del differimento. Il sindacato giudiziale, invece, si svolge secondo le forme previste per i ricorsi giurisdizionali e con le modalità specifiche indicate dall'art. 116 c.p.a.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente